

N. TAR	2013 - 081
N. PROTOCOLLO	142845 DEL 6.12.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 5.12.2013 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n.1239/2013 del Consiglio che, a decorrere dal 6 dicembre 2013, istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici TARIC 8501 3100 81, 8501 3100 89, 8501 3200 41, 8501 3200 49, 8501 3300 61, 8501 3300 69, 8501 3400 41, 8501 3400 49, 8501 6120 41, 8501 6120 49, 8501 61 80 41, 8501 6180 49, 8501 6200 61, 8501 6200 69, 8501 6300 41, 8501 6300 49, 8501 6400 41, 8501 6400 49, 8541 4090 21, 8541 4090 29, 8541 4090 31 e 8541 4090 39, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Al riguardo si evidenzia – pertanto – che,

- sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:
 - caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza;
- le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall'articolo 1 del reg.to (UE) n.1239/2013, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 del predetto regolamento;

- la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n.182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è sospesa.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n.1239/2013 nonché alla Decisione di esecuzione 2013/707/UE - allegati alla presente comunicazione.

Il Direttore dell' Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”